



# COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Provincia di Brindisi

## **CRITERI GENERALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con deliberazione di G.M. n. 92 del 10/04/2003 e dalla  
Commissione Provinciale per i P. E. nella seduta del 8/10/2003 verb. N.1

# INDICE

Capitolo I : Definizione dell'attività di somministrazione.....	Pag.	3
Capitolo II : Premessa normativa.....		3
Capitolo III : Tipologia degli esercizi pubblici.....		6
Capitolo IV : La situazione dei pubblici esercizi in Italia.....		7
Capitolo V : Metodologia applicata.....		8
Capitolo VI : Redditi e consumi extradomestici.....		10
Capitolo VII : Suddivisione del territorio comunale in zone.....		13
Capitolo VIII: Variabili del parametro numerico.....		14
8.1 Dinamica demografica della popolazione.....		14
8.2 Popolazione fluttuante.....		14
8.3 Flussi turistici.....		15
8.4 Propensione al consumo extradomestico.....		15
Capitolo IX : Il mercato.....		16
9.1 Premessa.....		16
9.2 La domanda.....		17
9.3 L'offerta.....		18
Capitolo X : Calcolo del parametro numerico.....		19
Capitolo XI : Conclusioni.....		20
Appendice normativa.....		23
Legge 25 agosto 1991 n. 287.....		23
Legge 05 gennaio 1996 n. 25 art.2.....		29

## **CAPITOLO I**

### **DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande è esercitata da colui il quale somministra o vende professionalmente al pubblico, per il consumo sul posto, cibi e bevande, sia in sede fissa nei locali dell'esercizio, oppure in una superficie appositamente attrezzata ed aperta al pubblico, sia, infine, mediante distributori automatici o su aree pubbliche.

Per esercitare legittimamente tale attività occorre procedere secondo il seguente iter burocratico:

- a) domanda d'iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio (SPAB) presso la Camera di Commercio competente per territorio (cioè quella della provincia nella quale s'intende aprire l'esercizio);
- b) domanda di rilascio dell'autorizzazione da inoltrare al Sindaco (art. 3 della legge 25/8/1991, n. 287).

Per poter ottenere l'iscrizione al suddetto Registro per l'attività di somministrazione, occorre possedere alcuni requisiti personali sia di ordine giuridico che culturale, professionale e morale che non è il caso d'enumerare in questa sede.

Basti solo sapere, a titolo informativo, che, a differenza di quanto richiesto dalla legge che disciplinava prima la materia, le vie di accesso al Registro degli Esercenti il Commercio previste dalla normativa in vigore sono:

1. iscrizione diretta, cioè senza dover sostenere esami e senza la frequenza di un corso obbligatorio, per gli aspiranti somministratori provvisti del diploma superiore rilasciato da una scuola professionale ad indirizzo alberghiero;
2. iscrizione dopo il superamento di un esame d'idoneità, che va sostenuto presso la Camera di Commercio, per chi ha conseguito un titolo di studio di scuola media superiore;
3. obbligo di frequenza di un corso regionale professionale, abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione, per chi non ha conseguito il titolo di studio previsto dal punto 2., ma che abbia osservato gli obblighi scolastici.



## **CAPITOLO II**

### **PREMESSA NORMATIVA**

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande era precedentemente disciplinata, oltre che dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, anche da norme specifiche contenute nella legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché da quella parte di norme ancora in vigore contenute nel testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931.

Successivamente, nel 1988, il D.M. del 4 agosto, n. 375, riprendeva la materia e ne regolava alcuni aspetti.

Ciò fino all'emanazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, con la quale sono state previste nuove norme in materia di esercizi pubblici demandando ad un successivo Regolamento di esecuzione l'attuazione della legge ed incaricando le Regioni a fissare dei criteri e dei parametri, necessari per la determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili.

La mancata emanazione del Regolamento di esecuzione della legge n. 287/91, da parte del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, e dei criteri e parametri, da parte delle Regioni, ha portato ad una situazione di blocco totale dell'intero settore non essendo più stato possibile per le amministrazioni locali autorizzare aperture di nuovi esercizi o trasferimenti di quelli esistenti per circa un anno e mezzo.

Si è così assistito in questo periodo a comportamenti del tutto disomogenei e diversificati da parte delle amministrazioni locali.

Alcune, hanno rilasciato autorizzazioni “a tempo”, ovvero con validità che andrà a scadere lo stesso giorno in cui entrerà in vigore il regolamento di esecuzione della L. 287/91.

Altre, considerando come non decaduti i Piani dei Pubblici Esercizi previsti dalla L. 524/74 oggi abrogata, hanno continuato ad applicare le previsioni in essi contenute.

Altre ancora, hanno rilasciato le licenze, rifacendosi ai principi generali del diritto, costituzionalmente garantiti, secondo i quali, là dove non esiste contrasto con l'interesse pubblico, è assicurata libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

Altre, infine, hanno bloccato il rilascio di licenze, in attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della L. 287/91.

In questo contesto si inseriscono alcune decisioni di organi della giustizia amministrativa:

- T.A.R. Toscana n. 349/301/1992, tra le altre, ha riconosciuto l'obbligo del comune di pronunciarsi in merito all'istanza del privato sulla base della normativa vigente prima della entrata in vigore della 287/91;
- T.A.R. Veneto n. 598/92, tra le altre, ha affermato che “il Sindaco, anche in mancanza di un apposito documento pianificatorio, programmatico e regolamentare, deve comunque provvedere, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti concernenti la libertà dell'iniziativa economica privata, tenendo conto altresì, in concreto, dell'interesse dei consumatori”. Sempre nella stessa pronuncia si legge ancora che “anche in seguito all'entrata in vigore della legge 287/91 ed anche a prescindere dall'emanazione delle direttive ministeriali, dei parametri regionali e delle disposizioni comunali in materia, il Sindaco è egualmente tenuto a provvedere, con tempestiva sollecitudine, sull'istanza intesa ad ottenere il rilascio di autorizzazioni amministrative in materia di commercio...Il principio di libertà previsto dall'articolo 41 della Costituzione consente di limitare l'iniziativa economica privata solo in base a specifiche disposizioni legislative e per concrete esigenze di pubblico interesse”.
- Il consiglio di Stato con sentenza n. 1582/1992, ha previsto quale criterio di riferimento la soddisfazione delle esigenze dei consumatori e non la tutela corporativa degli interessi degli operatori mercantili.

***Per dare un temporanea soluzione al problema, è in attesa del regolamento esecutivo, il legislatore nell'ambito del D.L. 30/12/1992 n. 512 all' art. 15 ha emanato una disciplina transitoria che di fatto sostituisce il comma 4 dell'art. 3 della legge 287/91, disponendo che è il Sindaco anziché le regioni, a fissare i parametri numerici per il rilascio di nuove autorizzazioni, e che lo stesso può rilasciare tali autorizzazioni relative ad aperture e trasferimenti solo sulla base di questi.***

Detti parametri, preventivamente individuati dalle amministrazioni, e per esse dai Sindaci, devono essere idonei ad assicurare in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

La validità di tale disciplina transitoria è stata reiterata successivamente con D.L. 48 del 02/03/1993 fino al 30/06/1993.

Ma di proroga in proroga si è arrivati sino al 28/02/1995, data in cui per una leggerezza del legislatore la disciplina transitoria non è stata più reiterata, creando la situazione di stallo ante D.L. 512/92. Ciò sino alla emanazione del D.L. 14/07/1995 n. 282, successivamente reiterato con D.L. 18/09/1995 n. 381 e infine convertito in legge il 16/11/1995, che ha sbloccato transitoriamente le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91.

A conclusione del preambolo normativo è stata emanata la legge 05/01/1996, n. 25, la quale all'art. 2 (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), ha stabilito che fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della legge 287/91, l'autorizzazione di apertura e trasferimento di nuovi esercizi pubblici è rilasciata dai Sindaci (ora, in base all'art. 6, comma 2, della legge 15/05/1997, n.

127, dai Dirigenti o Responsabili del Servizio), previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle Commissioni previste dall'art. 6 della legge stessa, di un parametro numerico.

Tale parametro deve assicurare, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto conto anche del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini al consumo extra-domestico.

Un accenno va infine fatto al D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 dal titolo "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati".

L'art. 2 del su citato D.P.R. recita: "Le associazioni e i circoli (.....), aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, (.....), una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni".

L'art. 3 dello stesso D.P.R. invece, al 1° comma, recita: "Le associazioni e i circoli (.....), non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge (287/91)".

In quest'ultimo caso, dunque, si applica la disciplina connessa ai parametri numerici.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto detto finora si rendeva necessario per inquadrare la problematica sotto l'aspetto normativo.

Riassumendo, in sostanza dal disposto della legge 287/91 e dell'art. 2 della legge 25/96 emergono competenze ed azioni del Sindaco che:

- fissa i parametri numerici;
- propone le "condizioni" per il rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale suddivisione in zone del territorio comunale;
- convoca la commissione (nei Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti la commissione è convocata dal presidente della Giunta Provinciale) per sottoporre a parere obbligatorio e vincolante i parametri, e a parere obbligatorio ma non vincolante le "condizioni" e la "zonizzazione";
- convoca la Giunta per ottenere l'approvazione delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni;
- convoca la commissione per il parere obbligatorio ma non vincolante sulle singole richieste di autorizzazione;
- rilascia le autorizzazioni sempre sussistendo le altre condizioni richieste dalla legge.

La divisione del territorio in zone è un'opzione dell'amministrazione comunale e, se realizzata deve esserlo in modo tale da poter immediatamente individuare la consistenza dei pubblici esercizi nelle singole zone.

Infine ricordiamo che è stato firmato dal Ministro dell'Industria il 5 maggio 2000 un decreto che preannuncia in maniera esplicita la volontà di attuare un processo di liberalizzazione e deregulation del settore dei pubblici esercizi.

I nuovi principi normativi risultano essere i seguenti:

- 1) autorizzazione unica per la tipologia di pubblico esercizio al posto degli attuali quattro;
- 2) abolizione del turno obbligatorio di chiusura settimanale, attribuendo la decisione unicamente all'operatore;
- 3) apertura flessibile e discrezionale nell'arco di livelli minimi e massimi individuati a livello comunale;
- 4) validità del principio del silenzio-assenso, una volta superati i 60 giorni dalla domanda;
- 5) possibilità di svolgere in maniera flessibile l'attività di pubblico esercizio determinandone la tipologia in base alla richiesta del mercato, senza eccessivi vincoli di carattere amministrativo.

In conclusione possiamo affermare che i parametri numerici adottati dal Sindaco con atto proprio (ordinanza) vanno espressi in relazione alle tipologie degli esercizi.

\*\*\*\*\*

### CAPITOLO III

## TIPOLOGIE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

I pubblici esercizi di cui alla legge n. 287 del 1991 sono distinti nelle seguenti tipologie, anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascuna delle zone in cui sarà suddiviso il territorio comunale.

### TIPOLOGIA "A"

#### **RISTORANTI – TRATTORIE – PIZZERIE – TAVOLE CALDE E SIMILI**

Questa tipologia comprende gli **esercizi di ristorazione** nei quali viene svolta l'attività di **somministrazione di alimenti e di bevande**, compreso il latte e le bevande aventi un contenuto alcolico superiore ai 21 gradi (trattasi di ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari).

### TIPOLOGIA "B"

#### **BAR – CAFFE' – GELATERIE – PASTICCERIE E SIMILI**

Essa comprende gli esercizi per la **somministrazione di bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché del latte e dei dolci, compresi i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia (trattasi di bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).

### TIPOLOGIA "C"

#### **LOCALI NOTTURNI – SALE DA BALLO – SALE DA GIOCO- STABILIMENTI BALNEARI E SIMILI**

Sono compresi in questa tipologia gli esercizi di tipo **A** e **B** nei quali l'attività di **somministrazione di alimenti e di bevande** viene **esercitata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago** in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

## TIPOLOGIA “D”

### **BAR – CAFFE’ – GELATERIE – PASTICCERIE – ESERCIZI SIMILARI**

Appartengono a questa tipologia gli esercizi indicati alla lettera B (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari) nei quali è, però, esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.



## **CAPITOLO IV**

### **LA SITUAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI IN ITALIA**

Già agli inizi degli anni '80 la situazione della diffusione dei pubblici esercizi sul territorio nazionale era buona, anche se ancora non in linea con la diffusione media dei Paesi CEE; dal 1980 al 1993 in poi, si è avuto un incremento pari al 9% con un tasso di crescita medio annuo pari all'1%.

Il continuo aumento della propensione da parte, dei consumatori, alla spesa nel settore della somministrazione, dovuta ai notevoli cambiamenti nei modi di vivere dei cittadini, ha determinato un rilevante sviluppo del mercato di riferimento; e tale crescita si è registrata anche nei periodi in cui il numero dei consumatori, è rimasto invariato.

Sulla base dei dati a disposizione (elaborazioni C.P. FIPE su dati Infocamere), relativi agli anni 98/99, possiamo avere un quadro della dinamica numerica di bar e ristoranti in Italia e più in particolare nel Sud ed in Puglia.

Possiamo allora osservare che, in difformità a quanto si è verificato negli anni precedenti al 1998, nel corso di quest'ultimo anno il numero dei **ristoranti** si è notevolmente incrementato a livello nazionale, con un saldo positivo, tra le nuove aperture e le chiusure, pari a 1.137 unità corrispondente ad una crescita del 1.9%.

Ma ad influenzare l'accrescimento di tale saldo favorevole, ha contribuito in modo determinante, e più esattamente per oltre il 73%, il mezzogiorno, il quale ha evidenziato un saldo positivo pari a 832 unità attestando il proprio tasso di crescita al 4.4%.

La Puglia, poi, con un saldo attivo di 102 nuovi esercizi e con un tasso di natalità del 2.9% dimostra di avere conseguito un risultato alquanto soddisfacente, poiché, seppure modesto rispetto a quello di altre regioni del Mezzogiorno, il proprio incremento risulta comunque di un punto maggiore rispetto alla media nazionale.

Anche nel 1999 il saldo tra ristoranti attivati e quelli cessati in Italia è positivo, sebbene più contenuto rispetto all'anno precedente (+614), atteso che ha registrato un tasso di natalità dell'1%.

Per quel che riguarda il Mezzogiorno, il tasso di crescita si attesta all' 1,7%, e quindi ad un livello comunque più alto rispetto all'intero Paese; la Puglia, invece, con un saldo attivo di 40 unità e con un tasso di sviluppo dell' 1,1%, esprime un andamento più o meno identico a quello nazionale.

Per quanto concerne i **bar**, il loro numero nel 1998 è cresciuto in Italia di 681 unità come risultato di 9.575 nuove aperture e di 8.894 chiusure e con tasso medio dello 0.75%.

Pure in questo comparto il maggiore dinamismo si è verificato nel Mezzogiorno che ha evidenziato un tasso di natalità del 2%.

In una situazione del tutto diametralmente opposte si trova il Nord-Est con un tasso negativo dello 0,5%.

A livello regionale, sempre in questo ramo, il tasso di natalità più consistente viene registrato in Campania (+3,9%) mentre al Puglia con un saldo attivo di 124 nuovi bar derivanti da 479 nuove attivazioni e 355 cessazioni, presenta un tasso di natalità del 2,4% e quindi tra i più alti in Italia e nello stesso Mezzogiorno.

Nel 1999, pur sempre per quanto concerne i bar, si nota a livello nazionale un saldo negativo (-217) pari ad un tasso di decremento dello -0.2%. Il Mezzogiorno con il suo, seppur contenuto, aumento dello 0.9% frena in parte la situazione negativa del Nord dove nel complesso il tasso si è manifestato pari al -1,8%.

A livello regionale, in quel medesimo anno e settore, è ancora la Campania a registrare il tasso di sviluppo più consistente (+2,4%), mentre la Puglia con un saldo attivo di 62 nuovi bar derivanti da 380 nuove attivazioni e 318 cessazioni, esprime un tasso incrementativi del 1,1% e quindi ancora tra i più elevati in Italia e nel Mezzogiorno.

Nel 2001 il numero dei bar e ristoranti è cresciuto ulteriormente. Gli ultimi dati FIPE attestano il numero dei bar in Italia a 137.780 mentre il numero dei ristoranti a 70.722. Anche in Puglia nel 2001 la crescita è stata notevole sia per i bar (5.882) che per i ristoranti (4.234) tanto da rappresentare rispettivamente il 4,3% e il 6,0% del numero totale nazionale.

\*\*\*\*\*

## **CAPITOLO V**

### **METODOLOGIA APPLICATA**

La finalità del presente lavoro è strumentale all'adempimento di quanto previsto dall'art. 2 della legge 25/1996 che, come già significato nella premessa normativa, attribuisce al Sindaco il compito del rilascio delle autorizzazioni all'apertura di pubblici esercizi, previa fissazione da parte del medesimo e su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge 287/91, di un parametro numerico che garantisca, con riferimento alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio di cui deve fruire il consumatore, nonché il più bilanciato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e quella fluttuante, tenuto peraltro conto anche del reddito di siffatta popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

Nella ovvia considerazione che una corretta interpretazione dell'articolo 2 della legge 25/1996 esige che le autorizzazioni siano rilasciate non in vista dello scopo di impedire un peggioramento della concorrenza che deriverebbe dall'ingresso nel settore di nuovi operatori, ma al fine di consentire una più adeguata soddisfazione del consumatore, si illustra qui di seguito la metodologia adottata per il calcolo degli opportuni parametri.

Lo strumento di pianificazione deve, da un lato, considerare il periodo che si snoda dall'ultimo piano, e, dall'altro, deve accortamente proiettarsi nel futuro.

A tal fine, la legge 287/91 pone a base della pianificazione un concetto del tutto nuovo rispetto alle normative previgenti: il c.d. "parametro numerico".

Si passa, infatti, dal parametro della "superficie massima autorizzabile" a quello del "numero di esercizi" e ciò indipendentemente dalla propria superficie di somministrazione. Ossia a dire, si passa, dal criterio "storico" del contingente massimo (che ha contrassegnato tutti i precedenti piani di settore) e che risulta espresso in termini di superficie di somministrazione concedibile, a quello del "numero" massimo di esercizi autorizzabili, indipendentemente dalla loro superficie, ed in vista della migliore fruizione dei servizi da parte dei consumatori.



L'elemento superficie non assume, quindi, più alcun rilievo al riguardo, tanto vero che il rilascio della autorizzazione, risulta, previsto soltanto per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi, ma, non anche per l'ampliamento delle loro dimensioni.

In conclusione, s'intende dire che l'ampliamento nel rispetto, ovviamente, della disciplina urbanistico-edilizia, di quelle igienico-sanitaria, della sorvegliabilità del locale e della normativa di cui ai regolamenti comunali può determinarsi nella piena discrezionalità del gestore.

Posto quindi che l'ipotesi pianificatoria deve essere sviluppata su un dato numerico, si impone la scelta di un metodo attendibile.

Pertanto, il quesito di base che si è posto il redattore per giungere ad una ipotesi di pianificazione dello sviluppo del settore dei pubblici esercizi, è rappresentato dal metodo di rilevamento dei dati di base e dal procedimento da utilizzare nel tentativo di garantire la massima attendibilità dell'ipotesi finale.

A tale proposito, si è convenuto sulla necessità di impiegare un metodo scientifico di matrice statistico-matematica fondato sui dati a disposizione rivenienti da più fonti e su stime conformi alla logica della prudenza in ordine a variabili naturalmente incerte.

Nel lavoro si cercherà perciò di effettuare, al fine di ottenere una attendibile misura del fenomeno, un costante confronto tra dati statistici locali e quelli regionali e nazionali.

Non è difficile, comunque, rendersi conto che tale procedimento rappresenta un compito non facile per la difficoltà a reperire i dati necessari.

Infatti, è del resto cognizione diffusa che il livello dell'informazione economica si restringe man mano che si circoscrive il campo osservato procedendo, per così dire, dalle informazioni sull'ambito nazionale a quello regionale e poi via via agli ambiti provinciali, comunali ed anche oltre. Sempre meno numerosi diventano, in tale situazione, gli strumenti – di conoscenza, di informazione, di studio, di confronto – a disposizione dei diversi operatori.

Pur nella consapevolezza degli obiettivi limitati del presente lavoro, questa serie di informazioni di carattere generale rappresenta una base conoscitiva in merito alla situazione socio-economica dell'area territoriale che forma oggetto del piano con lo scopo di evidenziare la dimensione del settore e la sua propensione allo sviluppo. Tuttavia, essendo questo stesso lavoro uno strumento di pianificazione rivolto al futuro, inteso al difficile compito di condizionare la crescita del settore dei pubblici esercizi, il primo necessario passo da compiersi è costituito dalla rilevazione, la più precisa possibile, degli elementi espressivi delle variabili che entrano in gioco nell'autodeterminazione di un mercato.

Le variabili da rilevare sono, essenzialmente le seguenti:

- 1) Popolazione residente;
- 2) Popolazione fluttuante;
- 3) Flussi turistici;
- 4) Reddito della popolazione;
- 5) Abitudini di consumo extradomestico.

L'acquisizione di alcuni dei sopra espressi dati è abbastanza difficoltosa per quanto poc'anzi significato; ciò malgrado, è possibile, mediante la rielaborazione dei dati rilevati su contesti territoriali più ampi, ridurre il margine di errore in valori statisticamente non rilevanti. In sintesi si è adottata una metodologia di calcolo dei parametri impostata sulla domanda (consistente nella valutazione monetaria del mercato in base ai consumi) e sull'offerta (esprime la valutazione della consistenza media dei ricavi d'esercizio).

Affinché l'amministrazione committente e i terzi interessati all'indagine abbiano piena e soddisfacente conoscenza della metodologia di redazione adottata, il lavoro racchiude e manifesta tutti i dati utilizzati, come pure le fonti cognitive da cui gli stessi dati sono tratti, ed infine i procedimenti matematici, statistici e logici che risultano essere stati posti alla base di ogni singolo passaggio sino alla definitiva proposta di ampliamento.

Resta inteso è pur vero che lo scopo del lavoro è quello di fornire uno strumento il più possibile semplice, ma nel contempo non può lo stesso risultare privo del necessario rigore scientifico.

Ciò ampiamente significato, si fa presente che il piano dei pubblici esercizi di seguito esposto e rivolto a dimostrare, in aderenza al contenuto della legge summenzionata, la possibilità di procedere ad un potenziamento della rete esistente nel territorio del Comune di Cellino San Marco.

Il particolare obiettivo proposto è quello di realizzare uno studio volto a verificare la dinamica evolutiva nell'ultimo quinquennio, della domanda e dell'offerta nel settore dei pubblici esercizi, in considerazione delle sicure modificazioni, verificatesi nella popolazione, tanto delle esigenze quanto dei comportamenti nel consumo.

\*\*\*\*\*

## CAPITOLO VI

### REDDITO E CONSUMI EXTRADOMESTICI

Un esame dell'andamento temporale del consumo extradomestico, rispetto al reddito, richiede delle valutazioni di carattere generale, nell'ambito delle quali vanno considerate le diverse scelte.

Nel corso degli anni Novanta, elemento determinante della modifica delle abitudini al consumo degli italiani è stato la rilevante crescita del prelievo fiscale, grazie al quale si sono verificate delle sostanziali variazioni nel paniere dei beni acquistati dalle famiglie.

Infatti, analizzando le scelte di consumo (vedi tabelle seguenti), nel 2000 la famiglia italiana ha speso in media ogni mese € 2.177,82 e quindi il 4,3% in più rispetto all'anno precedente (€ 2.088,11).

Tuttavia la quota destinata all'alimentazione, che rappresenta quasi il 20% della spesa totale (€ 404,30 nel 2000 ed € 399,46 nel 1999), si è incrementata rispetto al totale dei consumi.

#### ANNO 1999

CAPITOLI DI SPESA	NORD	CENTRO	MEZZOGIORNO	ITALIA
Alimentari*	397,64	404,86	398,90	399,46
Non Alimentari**	1.908,96	1.751,41	1.332,43	1.688,65
Spesa Totale	2.306,60	2.156,27	1.731,33	2.088,11

#### ANNO 2000

CAPITOLI DI SPESA	NORD	CENTRO	MEZZOGIORNO	ITALIA
Alimentari*	403,75	378,35	422,03	404,30
Non Alimentari**	2.050,26	1.770,99	1.434,57	1.773,52
Spesa Totale	2.454,01	2.149,34	1.856,60	2.177,82

\* La voce "Alimentari" comprende: pane e cereali, carne, pesce, latte formaggi e uova, oli e grassi, patate frutta e ortaggi, zucchero caffè e altri, bevande.

\*\* La voce “Non alimentari” comprende: tabacchi, abbigliamento e calzature, abitazione, combustibile ed energia, mobili elettrodomestici e servizi per la casa, sanità, trasporti, comunicazioni, istruzione, tempo libero cultura e giochi, altri beni e servizi.

Se si vuole considerare poi i mutamenti avvenuti nell’ambito territoriale, in entrambi gli anni considerati, si può notare come dette variazioni siano state abbastanza mutevoli tanto in termine di livelli che di struttura della spesa.

Così è dato rilevare che la spesa non alimentare è meno significativa nel mezzogiorno.

Infatti, nel Mezzogiorno si spende, nel complesso, meno rispetto al Nord del paese e tale differenza (pari a € 575,27 nel 1999 e a € 597,41 nel 2000) è quasi del tutto attribuibile ai generi non alimentari.

Emerge, pertanto, che mentre le spese alimentari presentano una trascurabile differenza territoriale non lo stesso si può affermare per le spese non alimentari dove tale differenza è alquanto marcata come evidenziato nelle precedenti tabelle.

Sempre con riguardo alle su richiamate tabelle, si può osservare come a livello nazionale, la spesa alimentare rappresenta il 19% circa della spesa totale; ma soltanto il 17% nel Nord e ben il 23% nelle regioni meridionali ed insulari.

La percentuale del 19% del reddito consumato, destinato nel Nord Italia al settore alimentare, indica quindi come tale comparto assorbe circa 1/5 del consumo totale; esso, poi, associato al comparto abitazione ed energia, ha un peso pari al 50% circa della spesa totale.

Sotto altro aspetto, vale la pena considerare quel che accade, sempre a livello territoriale, nel capitolo “Altri beni e servizi” che comprende spese piuttosto diversificate (cura della persona, effetti personali, vacanze, pasti e consumazioni fuori casa, ecc.); tale capitolo di spesa risulta facilmente comprimibile in un contesto economico più disagiato.

Infatti, il Mezzogiorno risulta ancora una volta penalizzato, registrando il 9% del totale contro il 2% del Nord in entrambi gli anni considerati, nell’ambito di detto capitolo, oltre un quarto della spesa è destinata alla voce “pasti e consumazioni fuori casa”, il quale comprende le consumazioni effettuate nei ristoranti, presso mense e tavole calde, generalmente connesse con l’attività lavorativa e scolastica.

Nel Mezzogiorno, caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione, questa spesa eccede di poco i 36 euro mensili, mentre nel Nord è pari a più del doppio e pertanto supera i 72 euro.

Ad ogni modo e più in generale si osserva che cresce l’importanza del pasto fuori casa a motivo del moltiplicarsi delle occasioni di consumo, fatte di spuntini e pranzi veloci, legati ai nuovi stili di vita metropolitani.

Oggi “il fuori casa” rappresenta il 30% della spesa complessiva delle famiglie per consumi alimentari ed, ovviamente, è un dato destinato ad aumentare. A rimarcare tale tendenza in aumento, si può notare come la quota di italiani che consuma il pranzo fuori casa è cresciuta in cinque anni del 7% ed oggi il loro numero è quantificabile in circa 7 milioni.


Un’analisi effettuata dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) mette in chiara evidenza un aumento nel 1999 della spesa nel settore alimentare extradomestico, rilevando un consumo pari a 3 miliardi e 200 milioni di pasti per un giro d’affari di 31.8 miliardi di euro.

Nel 1988 su 0,05 euro di spesa per consumi alimentari 0,01 riguardavano il fuori casa.

Dieci anni dopo la quota del consumo alimentare extradomestico è salita al 30%, come qui sopra significato e come del resto evidenziato nella tabella di seguito riprodotta.

\*\*\*\*\*

## EVOLUZIONE DEL PESO DEI CONSUMI ALIMENTARI FUORI CASA ( % )




Si conferma dunque il peso crescente della ristorazione secondo un trend che avvicina l'Italia ai più avanzati Paesi europei ed extra-europei. In termine monetari, nel 1998 la spesa delle famiglie in alberghi e pubblici esercizi ha superato i 50,1 miliardi di euro a prezzi costanti.

## SPESA DELLE FAMIGLIE IN ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI

### VALORI DI SPESA

### ANNI



Fonte elaborazione CS. Fipe su dati ISTAT

A sostegno dei dati emersi, grazie alle elaborazioni della FIPE, consideriamo quindi le stime del 1999.


Gli italiani hanno speso per mangiare fuori casa 56,3 miliardi di euro in crescita del 5,8% rispetto all'anno 1998. Una cifra che sale dal 30% al 36% dei consumi alimentari del paese (la stima ISTAT è di 154,9 miliardi). A farla da padrone in tale comparto di spesa, è la ristorazione commerciale (ristoranti, bar e alberghi), la quale incide per circa 46,5 miliardi di euro. Sembra, da studi fatti, che nei prossimi anni la ristorazione commerciale è quella che manifesterà i segni di maggiore dinamismo.

La FIPE ha calcolato nell'anno 1998 una spesa nei pubblici esercizi pari a 38,6 miliardi di euro.

In dieci anni la spesa delle famiglie nei pubblici esercizi è cresciuta del 17,4% al netto dell'inflazione.

Nello stesso periodo i consumi alimentari domestici sono calati di oltre due punti percentuali.

## TREND DEI CONSUMI NEI PUBBLICI ESERCIZI



Fonte elaborazione CS. Fipe su dati Istat

Dunque si rafforza sempre più lo spostamento del consumo alimentare dal settore domestico a quello extradomestico.

Nel 1998, il tasso di crescita dei consumi nei pubblici esercizi è stato pari al 2,5%.

Un risultato significativo soprattutto se comparato ai risultati conseguiti nel triennio precedente (cioè nel periodo 1995 - 1997, la cui media di variazione è pari all' 1,63%).

\*\*\*\*\*

## CAPITOLO VII

### SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Questo adempimento è previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 287/91.

La suddivisione del territorio comunale in zone, come già precedentemente enunciato è un'opzione dell'amministrazione comunale anche se, appare necessaria onde permettere una migliore distribuzione spaziale degli esercizi pubblici. Si ritiene, comunque, di dover utilizzare per il presente strumento la suddivisione precedentemente adottata dal comune in sede di fissazione dei parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di pubblici esercizi così come approvato all'unanimità dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 43 del 27/01/1994 e successivamente dalla Commissione Provinciale con la quale si individuavano due zone così definite:

**Zona 1** coincidente con tutte le zone di espansione C), unitamente agli assi attrezzati Via Sandonaci, Via Berlinguer, Via San Pietro e Via Campi;

**Zona 2** coincidente con tutto il Centro Storico del Comune così come definito dallo strumento urbanistico vigente.

\*\*\*\*\*

## CAPITOLO VIII

### VARIABILI DEL PARAMETRO NUMERICO

Ai fini della nostra analisi intesa a pervenire, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 25 del 05/01/1996, alla determinazione del parametro numerico che garantisca la migliore funzionalità e produttività del servizio ed un equilibrio tra numero di esercizi e utenza potenziale, occorre definire le variabili che influenzano la misura di tale parametro.

Tali variabili sono essenzialmente le seguenti:

- b) popolazione residente;
- c) popolazione fluttuante;
- d) flussi turistici;
- e) propensione al consumo extradomestico.

#### 8.1 DINAMICA DEMOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Per il nostro lavoro, faremo riferimento, al movimento demografico verificatosi negli ultimi cinque anni nel Comune di Cellino San Marco.

I dati relativi alla popolazione residente, forniti dall'anagrafe Comunale risultano i seguenti:

ANNI	POPOLAZIONE	VARIAZIONE
31/12/1997	7.239	-34
31/12/1998	7.205	-98
31/12/1999	7.107	-16
31/12/2000	7.091	-67
31/12/2001	7.024	-208
<b>TOTALE</b>		<b>- 423</b>

La dinamica demografica risulta essere così in decremento tenuto conto che nell'anagrafe attiva risultavano cittadini residenti temporaneamente all'estero, che con il passare degli anni sono stati iscritti nell'anagrafe dei Residenti definitivamente all'estero.

Alla data del 31/12/2001 risultano residenti definitivamente all'estero n. 599 cittadini per cui da una attenta analisi dei dati esposti si rileva un trend leggermente positivo nella popolazione residente (+176), tenuto anche conto della popolazione nata e da quella deceduta.

Se il dato relativo alla popolazione residente non presenta particolari difficoltà di riferimento, non può dirsi lo stesso per quanto concerne i dati relativi alla popolazione fluttuante ed ai flussi turistici per i quali non si procede ad una rilevazione sistematica.

#### 8.2 POPOLAZIONE FLUTTUANTE

Per definizione si può affermare che la popolazione fluttuante è data da quei soggetti che pur non essendo residenti nel territorio del Comune interessato, incidono sulla misura della domanda di pubblici esercizi in quanto trovandosi in quel luogo per motivi di lavoro, di svago, di transito ecc, usufruiscono dell'offerta presente su quel territorio.

La popolazione fluttuante costituisce quindi una variabile, talvolta anche rilevante, nella determinazione dei parametri numerici.

Nel Comune di Cellino San Marco la presenza di aziende dedite alla trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti vinicoli e di aziende commerciali specializzate, favoriscono l'afflusso di una massa notevole di persone da ogni parte della provincia. La determinazione di tale valore (flusso in entrata) è alquanto ardua. Da stime fatte dall'Ufficio Attività Produttive si può sostenere che il flusso in entrata giornaliero nel Comune di Cellino San Marco è pari a circa 300 unità. Non di meno dovrebbe farsi rientrare in questo collettivo (popolazione fluttuante) il flusso in uscita, cioè quello costituito dalla popolazione che, pur residente nel Comune di Cellino San Marco, usufruisce dell'offerta dei comuni limitrofi per i suoi consumi, essendo tali comuni in grado di esercitare una particolare attrazione da questo punto di vista.

Concludendo, si è valutato di tenere conto dell'influenza di tale variabile, in quanto nel Comune di Cellino San Marco per le ragioni sopra esposte assume un rilievo notevole ai fini della determinazione del parametro numerico che garantisca la migliore funzionalità e produttività del servizio ed un equilibrio tra numero di esercizi e utenza potenziale e pertanto secondo tale valore sarebbe richiesta l'apertura di nuovi pubblici esercizi, favorendo anche una migliore qualità degli stessi.

### **8.3 FLUSSI TURISTICI**

Il flusso turistico nel Comune di Cellino San Marco raggiunge livelli notevoli soprattutto nei mesi estivi, cioè di tutti quei cellinesi che per ragioni di lavoro o altro hanno dovuto trasferire altrove la propria residenza.

La vicinanza, poi, a pochi chilometri dalle marine dell'adriatico e dello ionio, fa sì che spesso il turista emigrante che giunge nel proprio Comune, preferisce soggiornare nello stesso anziché sopportare costi aggiuntivi di soggiorno per soggiornare nelle marine, salvo i casi in cui è proprietario di altro alloggio nelle marine stesse.

Da stime, si calcola che nel comprensorio cellinese, nei mesi estivi le presenze turistiche si aggirano intorno alle 1.500 unità. Tale valore sebbene non derivante da dati certi o perfettamente attendibili assume notevole considerazione ai fini della determinazione del parametro numerico che assicuri la migliore funzionalità e produttività del servizio ed un equilibrio tra numero di esercizi e utenza potenziale anche in virtù della presenza di una località balneare nelle immediate vicinanze del territorio comunale. Il flusso turistico rappresenta, quindi, uno dei valori principali da tener presente nel valutare la possibilità per l'amministrazione di favorire l'apertura di nuovi esercizi pubblici dediti alla somministrazione di bevande ed alimenti soprattutto a seguito di uno sviluppo turistico sempre crescente nel territorio comunale.

### **8.4 PROPENSIONE AL CONSUMO EXTRADOMESTICO**

Come già illustrato nella parte relativa al reddito e ai consumi extradomestici, su tutto il territorio nazionale si è registrato nel corso degli ultimi anni una crescente propensione al consumo di pasti fuori casa, anche se la spesa per questi consumi è diversa tra Nord e Sud in maniera sensibile in conseguenza dei diversi stili di vita collegati alle differenti condizioni socio-economiche,

Ai fini della nostra analisi importante è però la, misura della densità dei pubblici esercizi in relazione alla popolazione residente.

Al 31\12\2001 secondo le elaborazioni statistiche ISTAT, i dati risultano i seguenti:

<b>TERRITORIO</b>	<b>POPOLAZIONE RESIDENTE</b>	<b>RISTORANTI PIZZERIE</b>	<b>DENSITA' RISTORANTI AB/ESER.</b>	<b>BAR</b>	<b>DENSITA' BAR AB/ESER.</b>
CELLINO SAN MARCO	7.024	3	234	11	638
PUGLIA	4.086.608	4.234	965	5.882	694
ITALIA	57.844.017	70.722	817	137.780	419

Leggendo questa tabella si evince che il dato relativo a RISTORANTI del Comune di Cellino San Marco è statisticamente sottodimensionato non solo rispetto al dato nazionale, ma anche rispetto a quello della stessa regione di appartenenza. Mentre quello relativo ai BAR è sottodimensionato rispetto a quello regionale mentre è sopradimensionato rispetto a quello nazionale.

Pertanto questo indicatore a differenza di quello relativo alla popolazione fluttuante e al flusso turistico, è sintomatico della necessità di aprire nuovi esercizi pubblici.



## **CAPITOLO IX**

### **IL MERCATO**

#### **9.1 PREMessa**

L'esigenza del mercato è quella di raggiungere un equilibrio tra l'offerta generata dai pubblici esercizi e la capacità di domanda. Tutto ciò impone la rilevazione di una serie di dati tra i quali quello delle attività esistenti sul territorio, quantificabili sia in termini di numero che di tipologia. Nel lavoro espletato dall'Ufficio Attività Produttive, si è rinunciato a considerare, nell'ambito dei pubblici esercizi, la tipologia C, in considerazione del fatto che gli esercizi rientranti nella suddetta tipologia, derogano i parametri numerici se hanno le caratteristiche di cui all'art.3 e 6 della legge 287/91; riportiamo il contenuto della disposizione:

“ I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole, ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico”.



Pur tuttavia nell'elaborazione di questo piano prenderemo in considerazione la possibilità di prevedere nel Comune la presenza di pubblici esercizi di tipologia C e D.

Procediamo ora alla concreta determinazione della domanda e dell'offerta nel mercato degli esercizi pubblici, onde verificare la eventuale sussistenza dell'equilibrio di tale mercato.

## 9.2 LA DOMANDA

Il dato relativo alla domanda è correlato, come sappiamo, ad un collettivo pari alla sommatoria delle seguenti grandezze:

- a) Popolazione residente;
- b) Popolazione fluttuante;
- c) Flusso turistico.

La popolazione residente nel comune di Cellino San Marco al 31.12.2001 è pari a 7.024 unità. Si ritiene opportuno considerare nella determinazione della domanda anche il valore della popolazione fluttuante che, grazie alla presenza nel territorio comunale di due importanti strutture quali il mercato ortofrutticolo e quello floricolo, assume notevole rilievo contando su un valore medio di presenze giornaliere pari a circa 300 unità. Per quanto riguarda il flusso turistico si può affermare che lo stesso assume notevole importanza con la presenza di turisti nel periodo estivo. Una stima approssimativa indica in circa 1.500 le presenze nei mesi estivi. Facendo riferimento ai dati ISTAT ed alle elaborazioni FIPE del 2001, si evidenziano i seguenti dati relativi alla spesa media pro-capite in pubblici esercizi.

### SPESA MEDIA PRO-CAPITE PER ANNO IN EURO

TIPOLOGIA	ITALIA	SUD
Ristoranti e simili (Tip.A)	403,39	197,52
Bar e simili (Tip.B)	268,93	135,75

Procediamo ora al calcolo della domanda dei residenti nel comune di Cellino San Marco:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	POPOLAZIONE RESIDENTE	CONSUMO ANNUALE	DOMANDA ANNUA
Ristoranti e simili (Tip.A)	7.024	197,52	1.387.380,48
Bar e simili (Tip.B)	7.024	135,75	953.508,00
TOTALE		333,27	2.340.888,48

Ai fini del calcolo della domanda bisogna considerare non solo la popolazione residente ma anche quella fluttuante. La suddivisione della spesa per residenti e fluttuanti ha il solo scopo di estendere i dati all'ambito comunale. I consumi della popolazione fluttuante sono calcolati applicando dei coefficienti desunti da indagini campionarie utilizzate in diversi piani dei pubblici esercizi. In riferimento al comune di Cellino San Marco, considerando una presenza media di popolazione fluttuante di 300 unità giornaliere si hanno i seguenti dati:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	POPOLAZIONE FLUTTUANTE	CONSUMO ANNUALE	DOMANDA ANNUA
Ristoranti e simili (Tip.A)	300	162,33	48.699,00
Bar e simili (Tip.B)	300	111,57	33.471,00
TOTALE		273,90	82.170,00

La spesa media per presenza turistica giornaliera rappresenta l'ultima variabile da considerare nella determinazione della domanda. Essa assume notevole rilevanza grazie alla

presenza di attività culturali e folkloristiche durante “l'estate cellinese” oltre che per le manifestazioni religiose e civili che si svolgono durante l'anno, per cui viene stimata in € 36,00 di cui € 23,40 per ristoranti ed € 12,60 per bar. Nei mesi estivi la presenza turistica complessiva stimata è di circa 1.500 unità.

### 9.3 L'OFFERTA

La determinazione dell'offerta impone l'esame di due grandezze:

- a) il numero degli esercizi pubblici (grandezza oggettiva)
- b) il ricavo minimo per esercizio (grandezza da stimare).

Per la rilevazione degli esercizi si sono utilizzati i dati disponibili presso il comune. Nel mese di gennaio 2003, il numero degli esercizi pubblici è di 14 unità di cui:

Tipologia A (ristoranti, Pizzerie e simili)	3 unità
Tipologia B (bar e simili)	12 unità

Riportiamo di seguito, per maggiore completezza, la tabella analitica dei pubblici esercizi esistenti nel territorio comunale di Cellino San Marco distinti sia per tipologia che per ubicazione:

N.	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	UBICAZIONE
1	RISTORANTE DON CARMELO	A	C.da Curtipitrizzi
2	PIZZERIA ROMA	A	Via Roma
3	PIZZERIA RICCARDO	A	Via Roma
4	BAR LUX	B	Piazza Aldo Moro
5	BAR IDEAL	B	Piazza Aldo Moro
6	BAR COSMA	B	Piazza Aldo Moro
7	BAR DES AMIS	B	Largo Bovio
8	BAR COMERCIO	B	Via Cavour
9	BAR dello SPORT	B	Via Berlinguer
10	BAR DE CORSO	B	Via Berlinguer
11	BAR CIN CIN	B	Via V.Emanuele
12	BAR OTTAGONO	B	Via Genova
13	BAR MADELEINE	B	Via Napoli ang. Berlinguer
14	BAR SPIZZICO	B	Via Marconi
15	BAR LORYSAN	B	Via San Pietro

Da considerare, inoltre, che vi sono n.2 Pizzerie artigianali per asporto e n. 4 circoli privati con la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci. Tali esercizi non rientrano, per espressa disposizione legislativa, nel calcolo del contingente.

Un attento esame di questa tabella, fa sì che la grandezza da prendere in considerazione nella determinazione dell'offerta, è il ricavo minimo dei pubblici esercizi, inteso come remunerazione dei fattori di produzione impiegati: lavoro e capitale. Nella determinazione dei ricavi minimi dei pubblici esercizi ha una notevole incidenza il costo del personale, per l'Italia incide in € 25.000 per addetto. Tenendo conto che le aziende della Provincia di Brindisi sono prevalentemente a conduzione familiare, la produttività dei pubblici esercizi diminuisce sensibilmente, come si evince dalla seguente tabella:

TIPOLOGIA	ITALIA	PUGLIA	CELLINO SAN MARCO
Ristoranti e simili (Tip.A)	161.000,00	150.000,00	85.000,00
Bar e simili (Tip.B)	110.000,00	83.000,00	52.000,00

Va da se che l'offerta risulta essere la seguente:

TIPOLOGIA	RICAVO MINIMO	NUMERO ESERCIZI	OFFERTA
Ristoranti e simili (Tip.A)	85.000,00	3	255.000,00
Bar e simili (Tip.B)	52.000,00	12	624.000,00
TOTALE		14	879.000,00

\*\*\*\*\*

## CAPITOLO X

### CALCOLO DEL PARAMETRO NUMERICO

Allo scopo di pervenire alla determinazione del parametro numerico che garantisca l'equilibrio di mercato dei pubblici esercizi nel Comune di Cellino San Marco, procediamo al confronto tra i valori della domanda e dell'offerta ricavati precedentemente. Ricordando i valori in termini monetari della domanda e dell'offerta, sia della popolazione residente che di quella fluttuante, l'eccesso di domanda per ristoranti e bar è pari rispettivamente a :

TIPOLOGIA	DOMANDA	OFFERTA	ECCESO DI DOMANDA
Ristoranti e simili (Tip.A)	1.387.380,48	255.000,00	421.295,84
Bar e simili (Tip.B)	953.508,00	624.000,00	329.508,00
TOTALE	2.340.888,48	882.000,00	750.803,84

La presenza stessa di eccesso di domanda è espressione di una carenza nella rete dei pubblici esercizi.

Per quantificare tale carenza, occorre trasformare nuovamente i dati ottenuti da monetari in numerici e ciò si ottiene dividendo l'eccesso di domanda di ristoranti e bar per il rispettivo ricavo minimo:

TIPOLOGIA	ECCESO DI DOMANDA	RICAVO MINIMO	NUMERO ESERCIZI
Ristoranti e simili (Tip.A)	421.295,84	85.000,00	5
Bar e simili (Tip.B)	329.508,00	52.000,00	6

Come si può vedere, dunque, il numero di pubblici esercizi ancora autorizzabili sono 11 di cui 5 di tipologia A (ristoranti, Pizzerie, Tavole calde e simili) e 6 di tipologia B (bar e simili).

L'analisi effettuata è stata incentrata sulle tipologie A e B, tuttavia la tipologia D si considera inclusa nella tipologia B in ordine ai dati e alle stime effettuate per la determinazione del parametro numerico.

La tipologia D comprende, in base all'art.5, comma I, lettera d) della legge 287/91 gli "esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione".

Tale tipologia di esercizio pubblico, sostanzialmente inesistente nel Comune di Cellino San Marco, potrebbe avere uno sviluppo consistente, considerando la capacità di tali esercizi pubblici di conseguire importanti segmenti di mercato, investendo nella specificità, nella differenziazione e nella qualità del prodotto; è sufficiente considerare a titolo esemplificativo gelaterie, frullaterie, caffè-point, sale da the.

Nel calcolo del parametro numerico, non si è tenuto conto del flusso turistico, alquanto importante ma di difficile determinazione.



## **CAPITOLO XI**

### **CONCLUSIONI**

La disamina fin qui svolta ha consentito di rilevare la situazione della rete degli esercizi pubblici esistenti, suggerendo, per conseguenza, le integrazioni da effettuarsi in base ai parametri numerici emersi dal calcolo; il tutto, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 05.01.1996, n. 25, art. 2.

Le conclusioni alle quali si è pervenuti portano a dimostrare la possibilità di un incremento degli esercizi esistenti; tale metodo statistico-matematico ha dimostrato l'esistenza di un eccesso di domanda rispetto all'offerta esistente (+5 ristoranti; +6 bar). Sarebbe necessario, tuttavia, non trascurare un efficace intervento sugli standard qualitativi degli esercizi esistenti, anche dal punto di vista dell'originalità e della novità: il che consentirebbe di attrarre un'ulteriore domanda esterna e soprattutto di arrestare, all'interno, il flusso in uscita di popolazione residente, la quale spesso si sposta nei paesi limitrofi per trovare pubblici esercizi in grado di soddisfare i propri bisogni.

Alla luce di quanto sopra, si sarebbe quasi indotti a non porre alcun limite all'apertura di nuovi esercizi, nella convinzione che ciò potrebbe consentire una selezione naturale verso standard qualitativi più elevati; ma questa tentazione va superata nella considerazione che, come in ogni settore, è necessario attenersi a delle regole precise in ossequio alle linee guida fissate dalla legge.

Nel calcolo del parametro numerico si è tenuto conto sia dei dati relativi alla popolazione residente che di quelli relativi alla popolazione fluttuante.

Per ciò che concerne il dato relativo al flusso turistico, pur avendolo considerato di rilievo, soprattutto con riferimento alle varie Fiere e manifestazioni varie, non avendo dei dati certi sulle presenze e sui consumi, non ne abbiamo tenuto conto, nel calcolo numerico del parametro.

Pur tuttavia, prescindendo dal dato numerico emerso dall'analisi statistico-matematica, fondata sulla domanda della popolazione residente e fluttuante, si potrà senz'altro autorizzare nel centro storico n. 2 esercizi di Tipo A) mentre gli altri n. 3, sempre di tipo A) saranno ubicati nella zona esterna del centro storico privilegiando le zone di espansione e gli assi attrezzati di Via Sandonaci, Via Campi, Via Berlinguer e Via San Pietro.

Mentre per gli esercizi di tipologia B (bar e simili) si potranno autorizzare n. 2 esercizi nel centro storico e n. 2 nelle zone di espansione o assi attrezzati, i quali saranno sufficienti a soddisfare la domanda attuale e potenziale del flusso turistico annuo.

Per quanto concerne gli esercizi di tipo C) o D) che ancora oggi non sono presenti nel territorio comunale, i quali attirerebbero domanda proveniente da un bacino molto più ampio di quello comunale, e che pertanto sono al di fuori del contingente numerico, potrebbero essere autorizzati in un numero di tre di cui uno di tipologia C) e due di tipologia D).

Ulteriormente progredendo nell'esposizione e con riferimento all'applicazione del D.P.R. 4 aprile 2001 n.235, entrato in vigore il 05/07/2001, ricordiamo che lo stesso distingue tra circoli aderenti e non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno. Detta norma, mentre per i primi contempla una procedura di mera denuncia di inizio attività ex art.19 L.241/90, per i secondi stabilisce il vincolo autorizzatorio soggetto ai criteri e ai parametri numerici previsti dall'art. 3, comma 4, della L.287/91.

Tuttavia, questa disposizione legislativa non fa che limitare fortemente lo sviluppo dei circoli non affiliati ad Ente nazionale riconosciuto, atteso che questi non usufruiscono dell'esenzione di cui al comma 6 lett. E) dell'art.3 L.287/91, garantita solo ai Circoli affiliati.

A ciò aggiungasi che una rigida applicazione della norma che faccia rientrare le autorizzazioni a tali circoli nel numero massimo previsto dall'applicazione dei parametri numerici, porterebbe inevitabilmente a ridurre più o meno fortemente l'apertura di quegli esercizi pubblici in cui la somministrazione di bevande e alimenti è invece attività prevalente.

Per quanto ora precisato appare allora opportuno prevedere, oltre alle 11 autorizzazioni come sopra precisate, ulteriori determinate autorizzazioni concedibili a circoli privati non affiliati ad Ente nazionale riconosciuto, che potremmo ravvisare nel numero di due, ferma restando tuttavia la nostra perplessità nel dover porre una simile limitazione all'apertura di questa tipologia di esercizi.

Perplessità che risulta ancora più evidente e giustificata nel caso in cui tale remora sia dovuta solo alla necessità di contrastare l'apertura di esercizi pubblici "mascherati" da circoli privati e finalizzata ad eludere determinati vincoli normativi; in tale circostanza sarebbe sufficiente una verifica dell'effettiva attività del circolo, che la stessa Polizia Municipale potrebbe effettuare con ispezioni autorizzate ex art.2 c.6 e art.3 c.8 del D.P.R. 235/2001.

In conclusione, ricapitolando i dati numerici ottenuti, per il comune di Cellino San Marco è possibile prevedere:

CATEGORIE	AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI
Ristoranti e simili (Tip.A)	5
Bar e simili (Tip.B)	6 + 2 (circoli privati non affiliati)

Per quel che concerne la localizzazione dei pubblici esercizi in relazione alla suddivisione del territorio comunale in due zone (zona 1 – centro storico così come stabilito dal vigente strumento urbanistico, e zona 2 – Zone di espansione e assi attrezzati Via Campi, Via Sandonaci, Via San Pietro e Via Berlinguer), non sembra giusto vincolarne l'apertura in aree particolari; né tanto meno appare utile impedire il trasferimento degli esercizi esistenti da e per zone differenti.

Questa raccomandazione viene espressa anche per evitare il paradosso che in particolari zone del territorio comunale vi siano autorizzazioni concesse, ma di fatto non utilizzate perché poco appetibili, nel mentre per altre zone sussistano una o più domande che non possono essere soddisfatte per esaurimento delle autorizzazioni previste per queste ultime zone.

L'obiettivo da perseguire, comunque, e con ciò si conclude, deve rimanere quello di riuscire a fare assumere alla cittadina un volto nuovo e più attraente; a tanto può anche contribuire una migliorata offerta da parte dei pubblici esercizi, soprattutto se stimolati da una crescente concorrenza.

Con ciò non possiamo e non dobbiamo comunque trascurare la necessità di un più generale riassetto del piano commerciale, dal quale le decisioni di insediamento dei pubblici

esercizi verrebbero sicuramente influenzate ed indirizzate; questo lo si può fare con l'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale il quale sarà integrato con la programmazione commerciale.

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO**  
(rag. Vincenzo BLASI MARTINA)

## APPENDICE NORMATIVA

### LEGGE 25 Agosto 1991, n. 287 – “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”

#### Art. 1

##### *Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse*

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524 e l’articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89,90,91,95,96,97,98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.  
Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché l’articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

##### *Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio*

1. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all’articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 comma 1, della presente legge.
2. L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all’esercizio di attività commerciale;
  - b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
  - c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Sono ammessi all’esame previsto al comma 2. lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5. non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

- a) che sono stati dichiarati falliti;
- b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme del gioco del lotto;
- d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, cap II, del codice penale;
- e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d), ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

### **Art. 3**

#### *Rilascio delle autorizzazioni*

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente



rappresentative – e deliberate ai sensi dell'articolo 2. comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni – sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale – fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spazi annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole; ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

#### **Art. 4**

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

#### **Art. 5**

##### *Tipologia degli esercizi*

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
  - a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  - b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  - c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  - d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande avente un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentito la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1. in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1. lettera a), ai pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1. lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge.  
Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

## **Art. 6**

### *Commissioni*

1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:
  - a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
  - b) da un funzionario delegato dal questore;
  - c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
  - d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- e) da un rappresentante designato dell'azienda di promozione turistica, ove esista;
  - f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  - g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti e istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:
- a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
  - b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
  - c) da un funzionario delegato dal prefetto;
  - d) da un funzionario delegato dal questore;
  - e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
  - f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  - h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;
  - i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - j) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.
6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.

## **Art. 7**

### *Subingresso*

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.

## **Art. 8**

### *Orario di attività*

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche della zone considerate.
2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.
5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

## **Art. 9**

### *Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

## **Art. 10**

### *Sanzioni*

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni nonché la chiusura dell'esercizio, disposta da sindaco.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a chiunque violi le altre disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.
3. Per i casi di particolare gravità delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 nonché alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l'autorità che ha rilasciato

l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; inoltre trasmette alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'applicazione della sanzione di cui al comma 3.

5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

## **Art. 11**

### *Disposizioni transitorie*

1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

## **Art 12**

### *Regolamento di esecuzione*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.

2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.

## **Legge 05 Gennaio 1996 n. 25**

### **Art. 2 – (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)**

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo estadomestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287 è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.